

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con misure cautelari collegiale con istanza di notificazione per pubblici proclami

VALENTE GIANLUCA, nato a Sora (FR) il 01.12.1968 c.f. *VLNGLC68T01I838J* rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Antonio Rosario Bongarzone *BNGNNR65E08I838T* e dall'avv. Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* nella qualità di professionisti designati dai ricorrenti in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Siracusa 5 - 03036-Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico e presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira in Roma (RM) Via Buccari, 11.

I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

avv.paolozinzi@pecavvocationicassino.it

antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

- e nei confronti dell'**Ufficio Scolastico Regionale del Lazio** e Commissioni Giudicatrici per il concorso sulla Scuola dell'Infanzia e

Primaria rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- resistenti

e nei confronti di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore della ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore, rispetto alla ricorrente, nella graduatoria scuola primaria, posto comune, concorso straordinario infanzia 2018 indetto con D.D.G. 1546/2018, i cui nominativi sono stati richiesti al Ministero dell'Istruzione e la richiesta non è stata evasa e per i quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami.

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, DDG n.796 del 30.07.2019 pubblicato sul sito *web* dell'Usl Lazio in data 01.08.2019 di approvazione delle graduatorie regionali di merito del concorso straordinario, per titoli e esami, finalizzate al reclutamento del personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria su posto comune di sostegno;

- delle graduatorie regionali di merito del concorso indetto con DDG n. 1546 del 07.11.2018, relativo al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno nella parte in cui attribuisce ai ricorrenti un punteggio minore rispetto a quello effettivamente spettante sulla

scorta dei titoli non valutati ai sensi della Tabella C allegata al DDG 796/2018;

- dei verbali della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dal ricorrente.

- Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

In breve

Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento nella scuola primaria.

Ha, pertanto, partecipato, a pieno titolo, al concorso indetto con DDG 1546/2018 superando le prove orali.

I titoli di accesso ed i titoli di servizio – esattamente indicati nelle domande di partecipazione al concorso - però, non sono stati valutati correttamente dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Tabella C allegata al bando di concorso indetto con DDG 1546/2018.

In particolare, i titoli di accesso non sono stati affatto valutati, conferendo al Valente un punteggio relativo ai soli risultati ottenuti dalle prove orali.

Dalla corretta attribuzione del punteggio, deriva un miglior posizionamento in graduatoria del Sig. Valente Gianluca.

Il ricorso, pertanto, è chiaramente fondato ed è manifesto il buon diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda.

Sussiste, inoltre, l'irreparabilità del pregiudizio.

Ciò giustifica anche la proposizione dell'istanza cautelare.

FATTO

1) Il ricorrente è docente abilitato all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e primaria;

2) Ha presentato, tramite il portale Istanze On Line Polis, domanda di partecipazione al concorso indetto con DDG 1546/2018;

3) Nella domanda, ha indicato i titoli di accesso e di servizio utili ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria nazionale di merito:

a) Valente Gianluca ha conseguito abilitazione specifica, diploma di istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002 (cfr doc. allegato);

b) Ha conseguito la laurea in scienze motorie nell'anno accademico 2001/2002 presso l'Università Degli Studi Di Cassino;

c) Ha prestato servizio nei seguenti periodi:

c.1) dal 01.02.2016 al 08.06.2016 a.s. 2015/2016 presso l'I.C. "Evan Gorga" - Broccostella (FR);

c.2) dal 13.11.2017 al 30.06.2018 a.s. 2017/2018 presso la scuola primaria "Giuseppe Mazzini" – Isola del Liri (FR).

4) Il punteggio spettante in base ai titoli allegati alla domanda e la corretta posizione in graduatorie sono i seguenti:

Cognome	Nome	Punteggio spettante	Posizione spettante in Graduatoria
Valente	Gianluca	37,8	1757

5.2) Il punteggio attribuito dal Miur nelle graduatorie è di molto inferiore ed infatti è pari a punti:

Cognome	Nome	Punteggio attribuito	Posizione attribuita in Graduatoria
Valente	Gianluca	23	2567

6) Il punteggio totale cui il ricorrente avrebbe avuto diritto, in

ragione della corretta valutazione dei titoli (e delle prove orali) è il seguente:

Valente	Gianluca	37,8
---------	----------	------

6.1) Vanno inseriti i punteggi ottenuti nelle prove orali– unici ad essere stati considerati - comunque **non oggetto del giudizio e che si indicano per completezza espositiva:**

Valente	Gianluca	23
---------	----------	----

7) Il Miur, in altri termini, **non ha affatto valutato i titoli di accesso della ricorrente sulla scorta della stessa Tabella C allegata al DM del 17/10/2018**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018, per i titoli ed i servizi, pur dettagliatamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso

8) Al ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto e segnatamente

Cognome	Nome	Posizione in graduatoria attribuita dal Miur	Posizione correttamente spettante
Valente	Gianluca	2567	1757

DIRITTO

I

Violazione Tabella di valutazione titoli concorso DDG 1546/2019

Nel caso di specie il ricorrente che ha riportato un punteggio nel voto orale pari a 23 punti, ha ottenuto un punteggio in graduatoria pari proprio a 23.

Ictu oculi, l'Usr Lazio non ha valutato i titoli di accesso e di servizio in possesso del ricorrente.

Si riporta una tabella ove verranno indicate le violazioni

rispetto alla Tabella C allegata al Ddg1546/2019.

Vi è violazione del DDG 1546/2019

a) Violazione tabella C, punti A.1.1 per mancata valutazione del "Titolo di Accesso".

Il ricorrente è in possesso di abilitazione costituita dal conseguimento del titolo di diploma magistrale, con votazione di 52/60.

Ai sensi del punto A.1.1 il ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 2,3.

I titoli di abilitazione e di specializzazione non sono stati valutati.

Ha diritto all'attribuzione di 14.8 punti.

b) Violazione Tabella C punti B.3 per mancata valutazione del punteggio relativo ai "Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale"

Il docente Valente Gianluca ha conseguito il diploma Isef v.o. equipollente a titoli di laurea di II livello.

Il docente, pertanto, in aggiunta a quanto previsto al punto A.1.1 della Tabella ha diritto all'attribuzione di ulteriore 2,5 punti.

Il titolo non è stato valutato.

c) Violazione Tabella A punto D.1 per mancata attribuzione di "Titoli di Servizio".

Il ricorrente ha svolto servizio dall'anno scolastico 2015/2016 all'a.s. 2017/2018 e fino alla data di presentazione della domanda.

Il "servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione..." attribuisce un minimo di 5 punti per ciascun anno di servizio.

Ha diritto all'attribuzione di punti 10 in ragione dell'espletamento di due annualità di servizio.

Al punteggio di cui sopra pari a punti 14,8 (si ribadisce, per nulla valutato dal Miur), va aggiunto il punteggio delle prove orali pari a punti 23.

Dunque, complessivamente, al ricorrente spettano, oltre ai 23 punti derivanti dal punteggio per il superamento dell'orale, ulteriori 14,8 punti e dunque, complessivamente, 37,8.

In definitiva il docente Valente Gianluca, pertanto, in ragione della corretta valutazione del punteggio avrebbe diritto all'attribuzione di punti 37,8 in luogo dei 23 attribuiti con conseguentemente collocamento alla posizione n. 1757 in graduatoria.

II

Violazione dell'art. 7 legge 241/90 e successive modifiche. Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo conclusosi con la mancata inclusione della ricorrente nelle graduatorie.

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Il ricorrente ha espressamente indicato nella domanda *on-line* tutti i titoli ed i servizi in loro possesso.

Ha avanzato formale reclamo e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso

Inopinatamente, alcuna comunicazione è stata mai inviata

agli stessi dell'avvio di detto procedimento e la candidata, odierna ricorrente, pur esplicando il provvedimento conclusivo del procedimento effetti diretti ed immediati nei loro confronti non sono stati informati dell'avvio del procedimento stesso non hanno avuto la possibilità di produrre osservazioni e deduzioni.

È palese la violazione del diritto del ricorrente a partecipare a procedimento amministrativo al fine di tutelare il proprio legittimo interesse.

Anche per tale motivo i provvedimenti impugnati vanno certamente annullati.

III

L'irreparabilità del pregiudizio. Le graduatorie merito sono utilizzate per l'immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato. Lo slittamento di posizioni in graduatoria determina un grave nocumento derivante dall'impossibilità di essere immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato sulla scorta del punteggio spettante.

L'articolo 9 del D.D.G. 1546 del 07.11.2018 relativo al "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno" pubblicato in GU n.250 del 26-10-2018, statuisce quanto segue:

"Valutazione della prova orale e dei titoli"

1. 1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la commissione di valutazione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 30 punti e a 70 punti.

2. I criteri di valutazione della prova orale, distinti per le diverse procedure concorsuali, sono riportati nelle griglie di

valutazione di cui all'Allegato B.

3. La commissione di valutazione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti, ai sensi della tabella di cui all'Allegato C."

In buona sostanza, l'articolo 9 del DDG del 17.10.2018 pone due condizioni, entrambe soddisfatte dalla ricorrente:

- a) L'aver svolto prova orale valutabile;
- b) Lo svolgimento di servizi valutabili.

La ricorrente deve essere valutata anche per i servizi annuali svolti nelle scuole statali ai sensi dell'art 10 dello stesso DDG"...La commissione di valutazione, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria di merito straordinaria regionale.

2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale di cui all'art. 8.

3. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR entro il 30 luglio 2019, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero..."

Il ricorrente, pur trovandosi nelle precise condizioni previste dal bando ed avendo superato le prove concorsuali, impugna le graduatorie in ragione della mancata valutazione dei titoli di accesso e di servizio dichiaratiladdove il Miur ha collocato la stessa in posizione più bassa in graduatoria in ragione del punteggio effettivamente spettante.

Per i motivi sopra esposti, dunque, le graduatorie definitive di

merito del concorso indetto con DDG n. 1546 del 17.10.2018, per le relative alla docenza della scuola primaria, impugnate, allegate ai decreti del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio DDG n. 1546 del 17/10/2018 e del DDG n. 796 del 2019 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio in data 30/07/2019 di approvazione della graduatoria di merito del concorso a posti e cattedre posti di sostegno, non sono corrette e vanno riformulate nella parte in cui hanno attribuito alla ricorrente un punteggio più basso rispetto a quello effettivamente spettante come stabilito dalla tabella C di cui al D.M. 1546/2018.

LA DOMANDA CAUTELARE

Istanza di concessione di misure cautelari collegiali

Il ricorso è assistito dal *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato.

In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

Il ricorrente ha partecipato e superato positivamente le prove orali del concorso indetto ai sensi dell'art. 10 del decreto direttoriale n. 1546 del 17/11/2018.

Ai sensi della vigente normativa la ricorrente ha diritto ad essere inserita in graduatorie di merito che verranno utilizzate per coprire i posti vacanti e disponibili per ciascun ambito territoriale e verranno immessi in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

Per le graduatorie, come specificato nell'art. 10, comma 4, 5, 6

e 7 del D.D.G. 1546/2018, si prevede: "4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di cui all'art. 4, comma 1-quater lettera b) del decreto-legge, ai fini dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento.

5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.

6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito straordinarie regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. L'immissione in ruolo da una delle graduatorie di merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell'art. 4, comma 1-decies, del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie del predetto concorso nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296..."

Pertanto, le graduatorie pubblicate dall'UsrLazio sono utilizzate per l'imminente immissione in ruolo a tempo indeterminato.

L'inclusione nella graduatoria con il punteggio errato e più basso rispetto a quello effettivamente spettante, determina l'impossibilità, per gli stessi, di essere convocati.

Il quadro fattuale è confermato dal dettato normativo come di seguito individuato.

Nel caso di specie, l'irreparabilità del pregiudizio sussiste in

quanto non vi è dubbio che le assunzioni in parola avvengono secondo le disposizioni legislative sopra delineate, è di tutta evidenza l'esistenza del pregiudizio grave e irreparabile le assunzioni a tempo indeterminato e che la scelta definitiva della Provincia e conseguentemente delle sedi scolastiche da parte dei candidati vincitori avverrà secondo l'ordine di classificazione in graduatoria.

L'istante, pertanto, in caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare ritenuto opportuno, perderebbe la possibilità di essere inseriti per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020.

Si insiste, pertanto, per la concessione di un provvedimento cautelare con fissazione della camera di consiglio al solo fine di confermare il decreto presidenziale.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. Lazio

IN VIA CAUTELARE

- sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attribuire al ricorrente il punteggio come indicato ed il corretto posizionamento in graduatoria

Cognome	Nome	Punteggio spettante	Posizione spettante
Valente	Gianluca	37.8	1757

ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

- In via subordinata, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti,

ciascuno per quanto di propria competenza, la rivalutazione del punteggio con la valutazione di tutti i titoli e tutti i servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

NEL MERITO

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante e la corretta posizione in graduatoria, come indicati

Cognome	Nome	Punteggio spettante	Posizione spettante
Valente	Gianluca	37.8	1757

ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di rivalutare la posizione di ciascun ricorrente sulla scorta del punteggio spettante in ragione dei titoli e dei servizi indicati nella domanda di partecipazione al concorso.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

In via istruttoria

Si allegano i seguenti atti:

- 1) Copia provvedimenti impugnati;
- 2) Copia domanda di partecipazione al concorso e copia titoli e servizi dichiarati – Valente;
- 3) Richieste accesso atti documentazione e richiesta indirizzi

residenza controinteressati;

- 4) DDG del 17.10.2018, n. 1546/2018;
- 5) D.M. 796/2019;
- 6) Copia reclami inviati dai ricorrenti all'Usr Lazio;
- 7) Tabella C allegata al DDG 1546/2018;
- 8) Esenzione contributo unificato;
- 9) Procura alle liti.

Si avanza richiesta di esibizione in giudizio di tutti i documenti richiesti con le note di accesso agli atti.

Con riserva di articolare ulteriori istanze istruttorie anche all'esito della valutazione dell'avverso contegno processuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad euro 34.481,46.

Isola del Liri-Roma, 26.09.2019

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria classe di concorso scuola primaria concorso straordinario 2018, che

potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dal ricorrente, in caso di accoglimento del ricorso.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione e l'Usr Lazio, nonostante i ricorrenti abbiano formulato apposita richiesta di accesso agli atti, non hanno fornito i documenti necessari e gli indirizzi di residenza dei controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588,
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- UsrLazio

nei rispettivi siti *web* individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

- Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nei rispettivi siti *web* individuati.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati; stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, comunque richiesta mediante nota pec di accesso agli atti allegata in uno al presente ricorso e non riscontrata, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati

anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.


Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 26 settembre 2019.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

BONGARZONE
ANTONIO
ROSARIO



Firmato digitalmente da
BONGARZONE ANTONIO
ROSARIO
Data: 2019.09.27 11:20:25
+02'00'

Paolo
Zinzi



Firmato
digitalmente da
Paolo Zinzi
Data: 2019.09.27
11:26:38 +02'00'